



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Terza del 24 luglio 2007

N° Sezione 2275/07

OGGETTO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.
DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 2002, N. 194,
CONVERTITO IN LEGGE 31 OTTOBRE 2002, N. 246.
APPLICABILITÀ ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
PUBBLICA.

La Sezione

Vista la relazione del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 aprile 2007, pervenuta il 1° giugno successivo, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine all'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Maria Grazia Cappugi;

Premesso:

Esponde il Ministero dell'economia e delle finanze che con decreto-legge 6 settembre 2002 n. 194, recante "Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica", convertito in legge 31 ottobre 2002 n. 246, è stato, tra l'altro, previsto, all'art. 1 comma 3, che il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri di carattere generale stabiliti con atto di indirizzo emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,

c.f.

possa disporre, con proprio decreto, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione dei titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese indicate in dettaglio nella norma.

Ai sensi del successivo comma 4 del predetto articolo, è attribuita al citato Ministero, per le medesime finalità, di operare, con proprio decreto, sentito il Ministro vigilante, la riduzione delle spese di funzionamento degli "enti ed organismi pubblici non territoriali, con l'esclusione degli organi costituzionali, previste nei rispettivi bilanci.

In attuazione delle richiamate disposizioni, sulla base dell'indirizzo contenuto nel D.P.C.M. 29 novembre 2002, sono state disposte, nella misura del 15%, all'art. 1, la limitazione agli impegni ed all'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni dello Stato e, all'art. 2, la riduzione degli stanziamenti di spesa o dei costi previsti per l'esercizio 2002 per gli enti ed organismi pubblici non territoriali, relativamente ai beni di consumo e dei servizi ed al godimento dei beni di terzi.

Gli avanzi derivanti dall'applicazione della suddetta riduzione costituivano accantonamenti indisponibili nei bilanci degli enti fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

Tramite i collegi sindacali e di revisione, cui lo stesso d.l. conferisce la funzione di vigilanza sulla corretta applicazione della norma, le Ragionerie provinciali dello Stato hanno acquisito le rilevazioni delle quote indisponibili accantonate per effetto del D.M. .

Successivamente, l'art. 1, comma 48, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) ha disposto, tra l'altro, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui al richiamato art. 2 del predetto D.M. sancendo altresì, al comma 49, il divieto per le Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato di aver ottemperato all'obbligo di versamento.

Per quanto riguarda l'ambito applicativo della normativa in argomento, il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto che le istituzioni scolastiche, in quanto soggetti giuridici diversi dai Ministeri e dagli enti territoriali propriamente detti (Comuni, Province, Regioni, ecc.), fossero direttamente destinatarie delle misure di contenimento di cui all'art. 1, comma 4 del più volte citato D.L. n. 194 del 2002 e, quindi, della riduzione delle spese di funzionamento disposta dall'art. 2, comma 1, del richiamato D.M. 29 novembre 2002.

Il Ministero dell'istruzione non ha però condiviso il predetto orientamento ritenendo che le istituzioni scolastiche siano "Amministrazioni dello Stato" e non enti pubblici diversi; ha di conseguenza sostenuto l'inapplicabilità alle medesime della misura di contenimento in questione osservando che tali istituzioni hanno già subito la decurtazione prevista dalla norma attraverso la limitazione degli impegni di spesa operata sulle dotazioni di bilancio dello stesso Ministero vigilante.

Sulla base di tale assunto, il Ministero dell'istruzione ha rappresentato che le istituzioni scolastiche, ancorché avessero provveduto all'accantonamento delle residue disponibilità sulle dotazioni per l'esercizio 2002, non dovevano considerarsi destinatarie dell'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato, onde evitare una duplicazione della riduzione della spesa già operata ai sensi del'art. 1 del D.M. 29 novembre 2002.

Il Ministero dell'economia ha, quindi, sottoposto al Consiglio di Stato la problematica di cui trattasi al fine di acquisire un parere in ordine alla definizione della natura giuridica delle istituzioni scolastiche.

Considerato:

Osserva la Sezione che le argomentazioni che hanno indotto il Ministero dell'economia e delle finanze a ritenere le istituzioni scolastiche riconducibili ad "enti ed organismi pubblici non territoriali", diversi dalle "Amministrazioni dello Stato", non appaiono condivisibili.

L'autonomia funzionale, di cui le istituzioni in questione dispongono per effetto del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, non incide sulla loro natura giuridica; ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 29 del 1993, confermato dall'art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165 del 2001, le istituzioni scolastiche sono infatti ricomprese nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato. Lo stesso Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 16 del 20 marzo 2003, dopo aver rilevato che le istituzioni scolastiche sono amministrazioni dello Stato, ha precisato che le somme costituenti la dotazione finanziaria delle scuole trovano diretta imputazione a specifici capitoli di bilancio nella categoria "funzionamento" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione mentre, di norma, i contributi ad enti ed organismi pubblici non statali, quali le Università degli studi, le Agenzie fiscali, ecc. vengono messi a disposizione tramite trasferimenti sui capitoli della categoria "interventi".

D'altra parte, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 194 del 2002, convertito con legge n. 246 del 2002, è stata apportata una riduzione complessiva a carico del bilancio del MIUR che si è poi concretizzata in una corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte sotto i centri di responsabilità amministrativa riferiti agli Uffici scolastici regionali, che ricomprendono anche tutti i capitoli di spesa destinati alle istituzioni scolastiche. E' evidente che le istituzioni scolastiche non possono essere ritenute destinatarie, sia pure in via mediata, della previsione di cui al citato art. 1, comma 3, del D.L. n. 194 del 2002 e contemporaneamente anche della previsione di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo poiché si opererebbe così una ingiustificata duplicazione della riduzione di spesa che andrebbe ad incidere sullo stesso funzionamento delle istituzioni in questione. Non si tratta, ad avviso della Sezione, di due livelli "concorrenti rispetto all'obiettivo del rigoroso contenimento delle spese", come sembra ritenere il


Ministero dell'economia e delle finanze, ma di due livelli necessariamente alternativi.

Pertanto vanno condivise le considerazioni manifestate dal Ministero dell'istruzione con note del 30 marzo e del 28 giugno 2006 secondo cui le istituzioni scolastiche non debbono provvedere ad alcun versamento con imputazione all'entrata dello Stato, capo X, capitolo 2961, ancorché abbiano proceduto all'accantonamento delle somme ai sensi dell'art. 2 del richiamato D.M. 29 novembre 2002.

P.Q.M.

In tal senso è reso il parere.

IL PRESIDENTE
(*Domenico La Melfica*)



IL SEGRETARIO
(*Roberto Mustafà*)



L'ESTENSORE
(*Maria Grazia Cappugi*)

